

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 465768)

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2021, n. 34
Collegato alla legge di stabilità regionale 2022.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione di partecipazione "Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità".**

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione della Fondazione di partecipazione "Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità", con sede legale a Venezia, avente la finalità di promuovere la realizzazione di un adeguato modello ambientale, economico, sociale e urbanistico per lo sviluppo sostenibile del Comune di Venezia e della Laguna Veneta.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica.
3. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alle spese per il funzionamento e per il finanziamento delle attività della Fondazione.
4. La Giunta regionale provvede, altresì, alle designazioni e nomine dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa vigente.
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2022 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e Innovazione", Titolo 3 "Spese per incremento di attività finanziarie", del bilancio di previsione 2022-2024.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e Innovazione", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 2**Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione "Cortina".**

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione della Fondazione "Cortina", con sede in Cortina d'Ampezzo, avente come finalità la promozione e l'organizzazione delle gare di Coppa del Mondo di Sci Alpino assegnate al Comune di Cortina d'Ampezzo, nonché degli altri eventi e iniziative sportive e culturali, di rilevanza nazionale e internazionale, finalizzati allo sviluppo del turismo e alla valorizzazione del territorio regionale e delle sue eccellenze, con particolare riguardo a quelli correlati ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica.
3. La Giunta regionale è, inoltre, autorizzata a partecipare alle spese per il funzionamento e per il finanziamento delle attività della Fondazione.

4. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, esercita i diritti inerenti la qualità di membro fondatore ordinario e provvede alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa vigente.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2022 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 3 "Spese per incremento di attività finanziarie", del bilancio di previsione 2022-2024.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 3

Modifiche alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020".

1. All'articolo 3 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine della rubrica sono aggiunte le parole: ", nonché concorso al finanziamento dei Giochi Paralimpici invernali Milano Cortina 2026";

b) al comma 1 le parole: "*La Regione del Veneto concorre*" sono sostituite dalle seguenti: "*La Regione del Veneto, sulla base delle garanzie prestate in fase di candidatura, concorre al finanziamento dei Giochi Paralimpici invernali Milano Cortina 2026, nonché*";

c) al comma 2 le parole: "*dagli articoli da 1 a 4*" sono sostituite dalle seguenti: "*dagli articoli da 1 a 3*".

2. L'articolo 4 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.500.000,00 per ciascun esercizio 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri Fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 4

Contributo per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova.

1. Al fine di consentire la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova, la Giunta regionale è autorizzata ad attribuire all'Azienda Ospedale Università di Padova un contributo straordinario in conto capitale - conto costruzione, fino ad un importo massimo di euro 300.000.000,00 a valere sull'esercizio 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in un importo massimo di euro 300.000.000,00 per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022- 2024.

Art. 5

Cofinanziamento regionale di programmi dell'Unione europea per la programmazione 2021-2027.

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dai Programmi comunitari relativi al periodo di programmazione 2021-2027, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", sono istituiti due Fondi, uno di parte corrente e uno di parte investimento, destinati al cofinanziamento delle attività che realizzano le politiche comunitarie finanziate con risorse dell'Unione europea e dello Stato.

2. L'utilizzo delle risorse dei Fondi di cui al comma 1, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" avviene previa approvazione da parte della Commissione europea dei piani finanziari previsti nei documenti di programmazione comunitaria.

3. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 19.900.000,00 per l'esercizio 2022, euro 33.893.496,82 per l'esercizio 2023 ed euro 27.393.496,82 per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di

previsione 2022-2024.

4. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2022, euro 18.923.987,28 per l'esercizio 2023 ed euro 37.423.987,28 per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 6

Modifica alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti".

1. Dopo l'articolo 3 quater della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, inserito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 24 luglio 2020, n. 28 "Modifiche della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti"" è inserito il seguente articolo:

"Art. 3 quinquies

Funzioni in materia di gestione di Fondi FESR.

1. *L'Agenzia, in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi della Giunta regionale, a partire dalla data del 1° aprile 2022, esercita le funzioni di organismo intermedio per la gestione del POR FESR e di organismo di gestione di programmi di aiuti allo stesso riconducibili previa stipulazione di specifico accordo scritto con l'Autorità di gestione del Programma.*

2. *Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Agenzia opera sotto la responsabilità della Autorità di gestione e per l'esecuzione dei compiti da questa affidati.*

3. *Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, a partire dalla data di cui al comma 1, il personale regionale che presta attività a qualunque titolo presso l'Agenzia per la gestione delle funzioni dell'organismo intermedio per le medesime funzioni sopra richiamate è trasferito nei ruoli della stessa.*

4. *La Giunta regionale determina la capacità assunzionale da assegnare all'Agenzia con riferimento alle funzioni di cui al presente articolo e la relativa dotazione organica nel rispetto degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi assegnati previa corrispondente riduzione della consistenza della dotazione organica regionale e, per le quote gravanti sul fondo per il trattamento accessorio del personale regionale alla data di cui al comma 1, del relativo fondo contrattuale, con effetto dalla data di effettivo trasferimento del personale.*

5. *All'Agenzia sono trasferite le relative risorse finanziarie a titolo di contributo ordinario di funzionamento e/o le risorse di assistenza tecnica per la copertura degli oneri per il personale a tempo indeterminato di cui al comma 4 e delle ulteriori spese necessarie ad assicurare il regolare svolgimento delle funzioni di organismo intermedio."*

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 917.271,37 per ciascun esercizio 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 7

Monitoraggio ambientale del radon nell'area del Monte Venda.

1. Al fine di valutare i possibili effetti sulla salute associati all'esposizione a radon nell'area del Monte Venda, la Regione del Veneto, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, predispone un monitoraggio ambientale, finalizzato a caratterizzare l'esposizione a radon in tale area.

2. Sulla base degli esiti di tale monitoraggio, sarà valutato l'avvio di un programma di sorveglianza sanitaria per i soggetti coinvolti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00, per l'esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 8

Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47

"Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto".

1. All'articolo 30 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, come sostituito dall'articolo 15, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016", sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai componenti del Collegio spetta un'indennità determinata in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dell'ente locale ricompreso nel territorio della Regione del Veneto di più elevata fascia demografica, comprensivo della maggiorazione prevista, sempre secondo la disciplina statale, per gli enti locali la cui spesa corrente e per investimenti pro-capite risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica. Al Presidente spetta una maggiorazione del 50 per cento calcolata sull'importo determinato con le modalità di cui al periodo precedente. Gli importi si intendono al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. A ciascun componente del Collegio, residente fuori del Comune di Venezia, spetta il rimborso delle spese di viaggio per vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate. Tale importo annuo non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi.".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 230.000,00 per l'esercizio 2022, euro 235.000,00 per l'esercizio 2023 ed euro 245.000,00 per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 9

Piano di supporto agli Enti Locali per il PNRR.

1. Al fine di approfondire le opportunità per Comuni, Città Metropolitana di Venezia e Province derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di garantirne corretta e tempestiva attuazione, la Giunta regionale costituisce una struttura di progetto dedicata, in collaborazione con Anci e Upi, avente compiti di supporto e coordinamento necessari all'efficace attuazione del Piano sul territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta è autorizzata a istituire un Fondo regionale per l'assegnazione di contributi per la gestione delle procedure legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, da destinare agli enti locali quali soggetti attuatori di progetti.

3. La Giunta regionale definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri di riparto del fondo di cui al comma 2.

4. Gli strumenti di cui al presente articolo si integrano con quelli già previsti per il supporto dell'azione di Comuni, Province, Città metropolitana e Regioni di cui al decreto legge, convertito con modificazioni, 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.".

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 10

Contributo straordinario per le fusioni di comuni.

1. Al fine di dare un avvio decisivo alla riorganizzazione territoriale dei comuni, è istituito un fondo straordinario per gli anni 2022 e 2023 destinato alle fusioni dei comuni che saranno portate a compimento entro il 31 dicembre 2023.

2. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del CAL e della competente Commissione consiliare, individua i parametri per l'erogazione dei contributi.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 11

Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

1. Al fine di assicurare la massima diffusione, fruibilità e accessibilità all'informazione a copertura dell'intero territorio regionale ed a garanzia della maggiore trasparenza e facilità di documentazione, anche in considerazione delle particolari caratteristiche dei territori locali e montani, è istituito il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione finalizzato all'erogazione di contributi per incentivare e sostenere il pluralismo e l'innovazione tecnologica e infrastrutturale nel settore dell'informazione e della comunicazione, a favore delle emittenti radiotelevisive e delle testate giornalistiche on line con sede operativa in Veneto.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio annuale, la Giunta regionale, sentito il CORECOM Veneto, anche in considerazione del contesto economico di riferimento e tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali", definisce, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, diretti a favorire, tra l'altro:

a) lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e infrastrutturale, con riferimento alle piccole realtà territoriali locali, montane o comunque riferite a zone circoscritte;

b) le iniziative volte a sostenere le trasmissioni nel campo sociale e sanitario con particolare riferimento all'uso della comunicazione d'emergenza e dei servizi per non vedenti e non udenti;

c) le forme di aggregazione attraverso consorzi ed altre forme consortili.

3. In sede di prima applicazione, limitatamente all'anno 2022, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità di erogazione del contributo con l'assegnazione di almeno il 40 per cento del contributo stanziato a valere sul fondo di cui al comma 1 per l'anno 2022 a favore delle emittenti radiofoniche, con particolare riguardo a quelle aventi carattere comunitario in ambito locale.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 750.000,00 per l'esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 12

Piano per il contrasto alla diffusione delle patologie della vite.

1. Al fine di attivare un Piano per il contrasto alla diffusione delle patologie della vite, con particolare riguardo ai giallumi e alle malattie del legno, diretto alla definizione e attivazione di interventi di ricerca e sperimentazione, monitoraggio attivo, gestione della coltivazione per la difesa della coltura, formazione e informazione, nonché a porre in essere misure di carattere organizzativo volte alla prevenzione dei danni e alla costituzione e rafforzamento di specifici fondi di mutualizzazione, è istituito il Fondo per il contrasto alla diffusione delle patologie della vite.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce il Piano di cui al comma 1 e le relative azioni nel rispetto della normativa comunitaria. Per la predisposizione e attuazione del Piano la Giunta regionale può avvalersi dei propri enti strumentali, di enti ed istituti di ricerca, di organismi associativi compartecipati dagli agricoltori per la difesa attiva delle colture operanti in Veneto, dei consorzi di tutela riconosciuti, degli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e degli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 febbraio 2016 "Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura".

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 350.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma

01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 13

Intervento regionale a favore degli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente.

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare contributi a supporto degli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente così come previsti e disciplinati dall'articolo 8 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggi" al fine di promuoverne la salvaguardia e la valorizzazione.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, determina le modalità, i termini e le priorità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 14

Modifiche degli articoli 13 e 47 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d bis) promuovere le iniziative degli affidatari dei servizi finalizzate all'implementazione congiunta, anche tra diversi bacini, di sistemi tariffari integrati, anche mediante piattaforme M.a.a.S. (Mobility as a Service)."

2. All'articolo 47, comma 4, della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d bis) interventi finalizzati a promuovere e realizzare le iniziative di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d bis)."

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 02 "Trasporto pubblico locale", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 15

Finanziamento dei "Contratti di Fiume" per promuovere i processi partecipativi per la gestione condivisa del fiume e del suo territorio.

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare ed incentivare i "Contratti di Fiume", strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 06 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 16

Contributi ai comuni per l'acquisto, l'installazione, l'attivazione e l'allacciamento di colonnine elettriche.

1. Al fine di incentivare la mobilità elettrica attraverso la realizzazione di una rete di ricarica diffusa e omogenea in tutto il territorio veneto, la Giunta regionale è autorizzata a erogare contributi ai comuni per l'acquisto, l'installazione, l'attivazione e l'allacciamento di colonnine elettriche.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 17
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 15 dicembre 2021

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione di partecipazione "Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità".

Art. 2 - Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione "Cortina".

Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020".

Art. 4 - Contributo per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova.

Art. 5 - Cofinanziamento regionale di programmi dell'Unione europea per la programmazione 2021-2027.

Art. 6 - Modifica alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti".

Art. 7 - Monitoraggio ambientale del radon nell'area del Monte Venda.

Art. 8 - Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto".

Art. 9 - Piano di supporto agli Enti Locali per il PNRR.

Art. 10 - Contributo straordinario per le fusioni di comuni.

Art. 11 - Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

Art. 12 - Piano per il contrasto alla diffusione delle patologie della vite.

Art. 13 - Intervento regionale a favore degli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente.

Art. 14 - Modifiche degli articoli 13 e 47 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

Art. 15 - Finanziamento dei "Contratti di Fiume" per promuovere i processi partecipativi per la gestione condivisa del fiume e del suo territorio.

Art. 16 - Contributi ai comuni per l'acquisto, l'installazione, l'attivazione e l'allacciamento di colonnine elettriche.

Art. 17 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Strutture di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Francesco Calzavara, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 17 agosto 2021, n. 18/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 2 settembre 2021, dove ha acquisito il n. 91 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 17 novembre 2021;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luciano Sandonà, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Vanessa Camani, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 6 dicembre 2021, n. 34.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luciano Sandonà, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all'Allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, prevede (punto 4.1) che tra gli strumenti di programmazione delle Regioni rientrano:

- c) il disegno di legge di stabilità regionale;
- d) il disegno di legge di bilancio;
- j) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.

Il successivo punto 7, relativo alla legge di stabilità regionale, precisa che con i suddetti collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di economia e finanza regionale (DEFER), prevedendo, altresì, che “in un'unica sessione sono approvati nell'ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio”; ciò in considerazione del fatto che i collegati possono, appunto, avere riflessi sul bilancio regionale.

Progetto di legge n. 91 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2022”

Il testo contiene 5 articoli, oltre a quello relativo all'entrata in vigore, finalizzati ad innovare l'ordinamento regionale con disposizioni aventi riflessi sul bilancio regionale per attuare il DEFER 2022-2024.

Tramite l'articolo 1 si intende promuovere la realizzazione di un adeguato modello ambientale, economico, sociale e urbanistico per lo sviluppo sostenibile del Comune di Venezia e della Laguna Veneta.

La Giunta regionale infatti, con deliberazione n. 278 del 12 marzo 2021, ha avviato un progetto denominato “Venezia, capitale mondiale della sostenibilità”, impegnandosi a promuoverne la realizzazione, in collaborazione con le Istituzioni ed i Soggetti proponenti le singole iniziative, nonché a promuoverlo nelle sedi istituzionali nazionali, al fine di individuarne opportune forme di sostegno, anche di carattere finanziario; ciò in un'ottica di integrazione sinergica delle risorse destinate allo sviluppo sostenibile dei territori.

Il progetto include una serie di interventi nei settori della ricerca, dell'energia, della mobilità, dello sviluppo delle competenze, del turismo, che hanno come fulcro la Città di Venezia, ma che sono in grado di produrre effetti ed impatti positivi su tutto il territorio regionale in termini di crescita occupazionale, miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione, transizione industriale ed energetica.

Esso si colloca in un contesto programmatico in evoluzione a livello europeo e nazionale, caratterizzato, da un lato, dall'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - i cui assi strategici, condivisi a livello europeo, sono la digitalizzazione e innovazione, la transizione ecologica e l'inclusione sociale - e, dall'altro, dall'avvio del ciclo di programmazione comunitaria 2021/2027; ciclo che ha come propri obiettivi di policy quelli di “Un'Europa intelligente”, di “Un'Europa più verde”, di “Un'Europa più connessa”, “Un'Europa più sociale” e di “Un'Europa più vicina ai cittadini”.

In attuazione di quanto disposto dalla citata DGR n. 278/2021, l'Amministrazione regionale ha iniziato il percorso per promuovere la realizzazione di tale progetto, avviando rapidamente il confronto con gli altri Enti e Soggetti interessati, con i quali è stata raggiunta la condivisione di intenti in merito alla necessità di mettere a frutto le esperienze nella gestione di sfide complesse e di avviare un'iniziativa volta a promuovere la realizzazione di un adeguato modello ambientale, economico, sociale e urbanistico per lo sviluppo sostenibile del Comune di Venezia e della Laguna Veneta.

Tale condivisione di intenti è stata formalizzata, nel contesto della Conferenza Clima al G20 Economia, con la sottoscrizione - in data 11 luglio 2021 - del documento programmatico "Progetto "Venezia capitale mondiale della sostenibilità e procedimentalizzazione della fondazione di partecipazione - presa d'atto e accettazione"", sottoscritto dai rappresentanti degli Enti territoriali interessati (Ministro per la Pubblica Amministrazione, Presidente della Regione del Veneto e Sindaco del Comune di Venezia), nonché da quelli delle Istituzioni fondatrici del progetto.

Tale documento programmatico individua, anzitutto, gli obiettivi prioritari del progetto, prevedendo in particolare la costituzione della Fondazione di partecipazione "Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità", costituita da:

- enti Territoriali, quali la Regione Veneto e il Comune di Venezia;
- istituzioni culturali e accademiche veneziane, quali l'Università Ca' Foscari, lo IUAV, l'Accademia delle Belle Arti, la Fondazione Giorgio Cini e il Conservatorio di Musica Benedetto Marcello;
- imprese ed associazioni imprenditoriali, quali Confindustria Veneto, Snam S.p.A., Generali S.p.A., Boston Consulting Group ed ENI S.p.A..

Nelle more della definizione dello statuto della Fondazione, con DGR n. 979 del 20/7/2021 è stata ratificata la sottoscrizione del documento, avvenuta come detto l'11 luglio 2021.

L'articolo 1 del pdl 91, finalizzato dunque a dare avvio al percorso per la formalizzazione della partecipazione della Regione Veneto alla citata Fondazione:

- al comma 1 autorizza la Giunta regionale a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione della medesima; a tal fine (comma 5) quantifica in euro 50.000 per l'esercizio 2022 gli oneri legati alla costituzione, imputandoli alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 3 "Ricerca e Innovazione" (Titolo 3 "Spese per incremento di attività finanziarie");
- al comma 2 individua, come condizione di efficacia della partecipazione della Regione, il conseguimento del riconoscimento della sua personalità giuridica;
- al comma 3 prevede la competenza della Giunta in merito alla partecipazione alle spese per il funzionamento e al finanziamento delle attività della Fondazione; a tal fine (comma 6) quantifica in euro 30.000, per ogni esercizio del triennio 2022-24, tali spese imputandole alla medesima Missione 14, Programma 3 (Titolo 1 "Spese correnti");
- al comma 4 demanda alla Giunta la competenza per le designazioni e le nomine dei rappresentanti della Regione del Veneto negli organi della Fondazione, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa vigente.

Quanto al collegamento con il DEFR 2022-24 - di cui alle proposte di deliberazione amministrativa n. 16 (DEFR 2022-24) e n. 31 (Nota di Aggiornamento al DEFR 2022-24) - la proposta si inserisce nell'ambito della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 14.3 "Ricerca e Innovazione".

Attraverso l'articolo 2, in linea di continuità con le attività svolta dalla Fondazione Cortina 2021 e sulla base dei risultati positivi ottenuti con la realizzazione dei Mondiali di Cortina 2021, la Regione intende partecipare alla costituzione di un nuovo Soggetto di riferimento - la Fondazione "Cortina", con sede in Cortina d'Ampezzo - avente il compito di realizzare gli eventi sportivi che vi si terranno, come le Gare di Coppa del Mondo, ma che sia orientato, secondo una prospettiva più ampia, a dar vita ad una governance flessibile, con possibile estensione del proprio ambito di azione ad una serie di attività ed eventi, di rilevanza nazionale e internazionale, legati all'avvio di un più ampio piano strategico regionale di sviluppo del territorio e di promozione delle eccellenze dell'intero territorio veneto, in vista dei Giochi Milano Cortina 2026.

Giochi che costituiranno un'importante occasione per lo sviluppo del territorio veneto: a tal riguardo la Regione Veneto è già impegnata, in sinergia con gli Organismi appositamente costituiti (Comitato Organizzatore-Fondazione Milano Cortina 2026 e società Infrastrutture Milano Cortina 2026 s.p.a.), a cooperare nelle attività finalizzate alla miglior riuscita dell'Evento.

Il nuovo Soggetto sarà chiamato a dar concreto avvio al Progetto "Veneto in Action", approvato con DGR n. 175/2020, con il quale la Regione si propone di realizzare un "effetto leva" intorno all'evento olimpico, al fine di ottimizzare le opportunità per il territorio, consentendo al sistema veneto, pubblico e privato, di confrontarsi e di organizzare una comune strategia di crescita nel periodo antecedente le Olimpiadi, dal 2021 al 2026.

L'articolo in questione così dispone:

- al comma 1 autorizza la Giunta regionale a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione della Fondazione "Cortina", alla quale dev'essere riconosciuta la personalità giuridica quale condizione di efficacia della partecipazione della Regione (comma 2);
- al comma 3 autorizza la Giunta a concorrere alle spese per il funzionamento ed il finanziamento delle attività della Fondazione;
- al comma 4 dispone che il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, esercita i diritti inerenti la qualità di membro fondatore ordinario della Regione del Veneto;
- al comma 5 prevede oneri per euro 100.000 nell'esercizio 2022, finalizzati alla costituzione della Fondazione, imputandoli alla Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" (Titolo 3 "Spese per incremento di attività finanziarie");

- al comma 6 prevede oneri per euro 50.000 in ogni esercizio del triennio 2022-24, finalizzati alle spese di funzionamento della Fondazione, imputandoli alla medesima Missione 7, Programma 1 (Titolo 1 “Spese correnti”).

In merito al collegamento con il DEFR, la proposta si inserisce nell’ambito della Missione 7 “Turismo”, Programma 1 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”.

L’articolo 3 intende apportare alcune modifiche agli articoli 3 e 4 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”.

Le modifiche all’articolo 3 (Concorso della Regione del Veneto alla copertura dell’eventuale deficit del Comitato Organizzatore (COGO) e modalità di formalizzazione degli accordi e intese) - cui si ricollega la contestuale abrogazione del successivo articolo 4 (Concorso della Regione del Veneto al finanziamento dei Giochi Paralimpici invernali Milano Cortina 2026) - sono originate da una diversa rimodulazione della spesa dovuta all’assunzione degli impegni finanziari correlati alla assegnazione dei Giochi.

In aggiunta a quanto già previsto e stanziato per concorrere alla copertura dell’eventuale deficit del Comitato Organizzatore (COGO), pari ad euro 14.210.261,56 annui, si prevede l’ulteriore somma di euro 5.500.000 annui per dare compiuta attuazione alla garanzia G 2.16 relativa ai Giochi Paralimpici prestata dalla Regione Veneto in sede di candidatura.

Quanto alla quantificazione di tale impegno finanziario, l’analisi ha portato a determinare un importo complessivo pari ad euro 55.000.000 da cui, in applicazione del criterio di ripartizione delle spese (50% a carico della Area Dolomitica), è stato quindi calcolato l’importo a carico della Regione Veneto pari a euro 27.500.000. L’importo da ultimo citato, in quanto riferito all’arco temporale 2022-2026, è stato quindi suddiviso per il numero degli anni di riferimento (n. 5), risultando da tale calcolo l’importo di euro 5.500.000 riferito a ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, che viene imputato alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri Fondi” (Titolo 1 “Spese correnti”). Il criterio di ripartizione delle spese tra Area Dolomitica e Area Lombarda, legato alla localizzazione delle sedi di gara, è il medesimo utilizzato per la ripartizione della copertura dell’eventuale deficit del Comitato Organizzatore (COGO).

In merito al collegamento con il DEFR 2022-24, la proposta si inserisce nell’ambito della Missione 06 “Politiche Giovanili, sport e tempo libero” - Programma 01 “Sport e Tempo Libero”, Obiettivo Operativo Prioritario 06.01.01 “Partecipazione all’organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026”.

Al fine di realizzare il Nuovo Polo della Salute (NPS) di Padova - che prevede due siti di intervento: 1. Padova est - San Lazzaro (nuova ubicazione); 2. Ospedale Giustiniano (ubicazione già esistente) - l’articolo 4 intende autorizzare la Giunta regionale ad attribuire un contributo straordinario in conto capitale-conto costruzione all’Azienda Ospedale Università di Padova per un importo fino ad un massimo di euro 300.000.000 a valere sull’esercizio 2024.

Integrando, in tal modo, le altre fonti di risorse (regionali e statali) che concorreranno alla copertura finanziaria del fabbisogno dell’opera.

Allo stato attuale il fabbisogno economico dell’opera, specificamente per quanto riguarda il sito 1, è previsto in un importo complessivo di euro 590.511.600, articolato in 481.692.600 per quadro economico “lavori” e in euro 108.819.000 per “attrezzature ed arredi”.

Quanto alla copertura di tale fabbisogno, allo stato attuale le risorse previste per la copertura finanziaria ammontano complessivamente ad euro 290.511.600, riconducibili alle seguenti fonti di finanziamento:

- contributo straordinario per l’avvio dei lavori di realizzazione del NPS di Padova per complessivi euro 150.000.000 nel triennio 2017/2019 (DGR n. 1358/2019, n. 1401/2018 e n. 2156/2017);
- quota residua di euro 11.315.000, risultante dalla differenza tra l’importo finanziato con fondi assegnati con DGR n. 2132/2016, pari ad euro 50.000.000 e l’importo di euro 38.685.000 per la realizzazione della Nuova Pediatria, giusta DGR n. 466/2017;
- finanziamenti statali di cui alla legge n. 145/2018 (articolo 1, comma 95), previsti in un importo complessivo di euro 70.000.000;
- finanziamenti statali di cui alla legge n. 160/2019 (articolo 1, comma 14), previsti in un importo complessivo di euro 49.940.369;
- un ulteriore importo, pari ad almeno 9.256.231, a valere sulle risorse sanitarie accantonate a salvaguardia dell’equilibrio economico-finanziario del SSR, su disposizione della Giunta regionale, disponibili sul bilancio di Azienda Zero. Nell’esercizio 2024 dunque, laddove approvato l’articolo in questione, la Giunta regionale procederà alla determinazione dell’importo del contributo da attribuire all’Azienda Ospedale Università di Padova, sulla base delle effettive necessità di copertura del fabbisogno finanziario, a complemento delle altre fonti di risorse a copertura che saranno disponibili e alla loro effettiva disponibilità in termini di cassa.

In merito al collegamento con il DEFR, la proposta si inserisce nell’ambito della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari”, Obiettivo strategico “Realizzare il nuovo polo ospedaliero di Padova”.

Il nuovo ciclo di programmazione comunitaria 2021-2027 richiederà, rispetto al precedente, un contributo superiore in termini di cofinanziamento regionale.

Al fine di garantire la piena ed immediata operatività alla gestione delle risorse all’indomani dell’approvazione dei documenti di programmazione, l’articolo 5 dispone l’istituzione in bilancio di due fondi - uno di natura corrente ed uno in conto capitale - concentrando in tal modo le risorse al fine di consentirne un più efficace ed efficiente utilizzo attraverso il prelievo dai fondi secondo le reali necessità e nei tempi congrui rispetto all’effettiva realizzazione degli interventi.

È, infatti, solo con l’approvazione del piano finanziario nei documenti di programmazione che si delinea il “cronoprogramma” delle attività e l’entità della relativa spesa.

Il comma 2 precisa che l'utilizzo delle risorse dei due fondi, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 118/2011, avviene previa approvazione da parte della Commissione europea dei piani finanziari previsti nei suddetti documenti di programmazione comunitaria.

In merito al collegamento con il DEF 2022-24, la norma interessa tutte le Missioni ed in particolare la 14 "Sviluppo economico e competitività", la 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" e la 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca".

Progetto di legge n. 92 "Legge di stabilità regionale 2022"

Esso è adottato ai sensi del citato paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, correlatamente alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, in corrispondenza dell'approvazione della legge annuale di bilancio.

Contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e norme tese a realizzare esclusivamente effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Per l'esercizio 2022, in particolare, il pdl contempla un solo articolo (oltre a quello sull'entrata in vigore), che autorizza il rifinanziamento nel triennio delle spese relative ad interventi previsti da specifiche leggi regionali (escluse quelle obbligatorie e continuative), i cui riferimenti sono contenuti nell'Allegato 1 del pdl; l'Allegato 2, inoltre, rimodula per ciascun anno del triennio 2022-2024 gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale.

Progetto di legge n. 93 "Bilancio di previsione 2022-2024"

Ai sensi della legge regionale di contabilità n. 39/2001 e del paragrafo 4.1 del richiamato principio contabile applicato concernente la programmazione al bilancio, l'approvazione annuale dei documenti di bilancio della Regione del Veneto si realizza, in termini normativi, attraverso l'approvazione, da parte dell'esecutivo, di un disegno di legge denominato, per l'esercizio 2022, "Bilancio di previsione 2022-2024".

Tale provvedimento - che ha assunto il numero 93 tra i progetti di legge depositati nel corso dell'undicesima legislatura - quale strumento di previsione e programmazione finanziaria a breve e medio termine, si sostanzia negli stati di previsione dell'entrata e della spesa per il triennio e in numerosi allegati.

Tra questi, l'Allegato 1 "Nota integrativa", ha contenuti di indubbio interesse al fine di comprendere appieno la portata del provvedimento; ad essa si rinvia per gli approfondimenti che si reputino necessari.

Dalla Nota si apprende appunto che le previsioni di ciascun programma di spesa del bilancio di previsione 2022-2024 sono state elaborate in coerenza con il principio generale della competenza finanziaria e rappresentano le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti. Tali previsioni sono predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel documento di programmazione, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati.

Per le spese previste dai tre progetti di legge costituenti la cd. "sessione di bilancio" risulta garantita la copertura finanziaria, nel rispetto del principio di unità del bilancio nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 118/2011.

Gli stanziamenti di spesa di competenza - quantificati, come detto, nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, sulla base della legislazione vigente, daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione - sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

Per quanto concerne, in particolare, le spese obbligatorie - ovvero stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse; spese per interessi passivi; spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali; spese per ammortamenti di mutui; spese identificate come obbligatorie per espressa disposizione normativa - l'Allegato n. 13 del pdl riporta tutti i capitoli di spesa (con l'indicazione di Missioni e Programmi cui afferiscono) relativi alle medesime.

Quanto agli stanziamenti relativi ai principali accantonamenti per le spese potenziali, si citano:

- Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), che ammonta a 254,2 milioni nel 2022, a 229,3 milioni nel 2023 e a 191,9 milioni nel 2024 (pressoché interamente di parte corrente); secondo quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011 (principio applicato concernente la contabilità finanziaria), per i crediti di dubbia e difficile esazione dev'essere effettuato in fase di previsione un apposito accantonamento a tale Fondo, suddiviso in "Parte Corrente" e "Parte Capitale". Esso viene determinato considerando la dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento degli accertamenti-incassi degli ultimi 5 anni;
- Fondo rischi spese legali: ai sensi del ricordato principio contabile la Regione, in relazione ai contenziosi in corso, dai quali possono scaturire obbligazioni passive condizionate all'esito del giudizio, accantona, in due appositi fondi, le risorse necessarie per il pagamento degli oneri derivanti da sentenze esecutive. Per ciascun esercizio del triennio 2022-2024 è previsto uno stanziamento di euro 500.000 per il fondo di parte corrente di euro 800.000 per quello di parte capitale;

- Fondo rischi per escussione garanzie: a garanzia del debito contratto da Veneto Acque S.p.A. nei confronti della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) - ai sensi dell'articolo 5 legge regionale 11/2010 - gli importi previsti in pagamento indicati dalla società in base al piano di ammortamento attuale ammontano a 4,9 milioni nel 2022, a 5,3 milioni nel 2023 e a 5,7 milioni nel 2024. Tali importi derivano dalla somma della quota interessi e della quota capitale da corrispondere alla BEI, in funzione delle tranche di prestito ad oggi erogate alla Società dall'Istituto bancario;
- Fondo per il concorso regionale alla copertura dell'eventuale deficit del Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026: nel rimandare, per maggiori ragguagli, a quanto riportato nella Nota integrativa del pdl, si precisa che il fondo in questione ammonta a 19,7 milioni di euro in ogni esercizio del triennio 2022-2024;
- Fondo per la copertura dei maggiori oneri potenziali conseguenti alla riduzione in area negativa dei parametri di indicizzazione di operazioni finanziarie: le quote prudenzialmente accantonate su tale fondo ammontano ad euro 614.533 per l'esercizio 2022, euro 389.114 per l'esercizio 2023 ed euro 172.977 per l'esercizio 2024.

Tramite l'articolo 3 del progetto di legge viene inoltre autorizzata la contrazione di mutui o prestiti a copertura del disavanzo di amministrazione presunto derivante da debito autorizzato e non contratto (DANC) per finanziare spesa d'investimento, per un importo pari a 306,8 milioni di euro; a seguito delle risultanze del Rendiconto generale 2020 lo stock al 31 dicembre 2015 viene dunque ridotto di 225,2 milioni rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione 2021-2023 (articolo 3 legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41), in ottemperanza a quanto disposto all'articolo 12, comma 3 bis, della legge regionale di contabilità, n. 39/2001. Prosegue dunque l'importante trend di riduzione: un anno fa, in seguito alle risultanze del Rendiconto 2019, il DANC era infatti sceso di 224,9 milioni.

Esso può esser ricompreso tra le c.d. partite tecniche, che ammontano a complessivi 3.396,1 milioni; le più significative tra queste sono le partite di giro (2,68 miliardi) e il Fondo pluriennale vincolato di entrata (143,2 milioni).

Sottraendo tali partite al totale complessivo delle spese, che ammonta a 17.117,2 milioni, gli aggregati più significativi del progetto di bilancio per l'esercizio 2022 sono i seguenti:

- risorse per la politica regionale: 1.361,8 milioni;
- risorse per il fondo sanitario regionale: 9.754,9 milioni;
- assegnazioni statali e/o comunitarie: 1.261,6 milioni;
- restituzione anticipi decreto legge n. 35/2013: 1.327,8 milioni;
- nuovi investimenti finanziati con ricorso al debito: 15 milioni.

Il primo aggregato (1.361,8 milioni) consiste nelle risorse effettivamente disponibili per la manovra di bilancio, composte prevalentemente da entrate di natura tributaria (1.129,3 milioni); le principali tra queste, disponibili per la manovra di bilancio per l'anno 2022, sono le seguenti:

- tassa automobilistica regionale da attività ordinaria: previsione di 580 milioni, basata sulla dinamica degli importi accertati negli esercizi 2017-2018-2019, antecedenti all'emergenza pandemica, sul gettito accertato e riscosso a consuntivo 2020 e sul trend 2021;
- tassa automobilistica regionale da attività di controllo: 280 milioni;
- addizionale regionale all'accisa sul gas naturale - attività ordinaria: 55 milioni;
- IRAP derivante da manovra regionale non destinata alla sanità: 8,5 milioni;
- IRAP a titolo di ex fondo perequativo di cui alla legge 549/1995: 22,2 milioni;
- IRAP da attività di controllo: 30 milioni;
- addizionale IRPEF da attività di controllo: 6 milioni;
- la quota di compartecipazione IVA non destinata alla sanità: 37,6 milioni.

Il bilancio di previsione 2022 non prevede maggiorazioni dell'addizionale IRPEF, che rimane fissata all'aliquota di base disposta dalla normativa nazionale e finalizzata alla sanità.

Va necessariamente ricordato che dal 2010 la Regione Veneto è la sola Regione a Statuto Ordinario a non aver introdotto aumenti fiscali sull'addizionale IRPEF; rimane invece in vigore un'agevolazione regionale per i soggetti disabili e le famiglie che hanno a carico un disabile, con redditi mediobassi.

Per l'IRAP l'unico aumento di una certa rilevanza è quello disposto dal 2003 a carico di banche ed assicurazioni.

Come detto poc'anzi, il bilancio di previsione 2022-2024 autorizza il ricorso all'indebitamento per nuove spese di investimento specifiche.

All'interno di questa voce si trovano:

- un investimento di complessivi 85 milioni di euro da destinare all'impiantistica sportiva per i giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, suddivisi in 15 milioni di euro nel 2022 a cui si sommano 35 milioni nel 2023 ed ulteriori 35 milioni nel 2024, per complessivi 85 milioni nel triennio 2022-2024 (autorizzato dall'articolo 4 del pdl);
- 300 milioni di euro da erogarsi nel corso del 2024 a favore dell'Azienda Ospedaliera di Padova per la realizzazione del nuovo Polo della Salute (autorizzato dall'articolo 5 del pdl).

Sul fronte della programmazione comunitaria, la quota di cofinanziamento regionale a garanzia della conclusione della programmazione 2014-2020 e dell'avvio della nuova programmazione 2021-2027 è pari ad oltre 85 milioni nel triennio 2022-2024.

Con riferimento alla programmazione 2021-2027, a partire dal 2022 il cofinanziamento è stato allocato in modo tale da garantire la piena ed efficiente operatività nella gestione delle risorse, sulla base delle reali necessità e dei piani di intervento in via di definizione: nel dettaglio, si tratta di 20,9 milioni nel 2022, 52,8 milioni nel 2023 e 64,8 milioni nel 2024.

La quota annua di cofinanziamento a valere sulla programmazione 2014-2020 e sulla nuova 2021-2027 assomma complessivamente a circa 75 milioni annui (contro i 65 milioni annui degli ultimi 5 anni).

I "temi" più rilevanti del progetto di bilancio per il triennio 2022-2024 sono i seguenti:

- la riconferma di 31 milioni annui nel triennio a favore delle scuole paritarie del Veneto;
- lo stanziamento di 6,5 milioni per le borse di studio;
- 10 milioni complessivi volti a rafforzare gli ESU;
- 64 milioni stanziati nel triennio per il sistema della formazione professionale;
- 16,5 milioni per ciascun esercizio del triennio 2022-2024 destinati alle opere di prevenzione e riduzione del rischio idraulico e idrogeologico;
- oltre 23,8 milioni annui fino al 2023 investiti sul fronte delle infrastrutture viarie;
- riconferma di 5 milioni nel 2022 per le opere volte a garantire la sicurezza dei viadotti;
- 2,5 milioni nel 2022 e 4,3 milioni nel 2023 per l'adeguamento della rete viaria regionale, in particolare quella della provincia di Vicenza;
- 3,3 milioni nel 2022 e 3,4 milioni nel 2023 per l'acquisto di convogli ferroviari per il trasporto regionale;
- finanziamento di 10,7 milioni nel 2022 e di ulteriori 9,8 milioni nel 2023 per opere di bonifica ambientale;
- 1 milione stanziato anche nel 2022 e destinato alla lotta alla cimice asiatica;
- 21,4 milioni annui per il triennio 2022-2024 finalizzati allo svolgimento delle attività dei lavoratori forestali (incrementato di 400.000 euro rispetto agli anni precedenti);
- restano garantiti 52,3 milioni nel triennio per gli oneri del trasporto pubblico locale;
- conferma del trasferimento di 6 milioni nel triennio a favore delle province per il ristoro dei canoni idrici.

I temi in questione - e gli stanziamenti appena elencati - sono quelli previsti nel progetto di bilancio trasmesso dalla Giunta regionale al Consiglio regionale lo scorso 3 settembre ed illustrato dall'Assessore al Bilancio ai consiglieri il 15 settembre, abbinatamente ai progetti di legge n. 91 e 92 (di cui si è detto poc'anzi) e alla Nota di aggiornamento al DEFR 2022-2024.

Successivamente si è proceduto a consultare una vasta platea di stakeholders e ad esaminare i singoli provvedimenti nelle commissioni consiliari.

La Sesta Commissione, in particolare, in sede di espressione del parere alla Prima (referente per l'Aula) relativamente agli aspetti di competenza di ciascun provvedimento, ha segnalato la necessità, in sede di esame finale del pdl 93, di aumentare le risorse finalizzate alle attività culturali in Veneto; nel rispetto, peraltro, di quanto espresso nella mozione n. 143 del 27 luglio scorso, votata all'unanimità dai componenti di quest'Assemblea.

In occasione della seduta del 17 novembre, recependo tale segnalazione, la Giunta regionale ha dunque depositato ed illustrato in Prima Commissione un emendamento con il quale diverse leggi regionali, nonché singole disposizioni di leggi, relative ad attività culturali e ad interventi diversi nel settore in questione, afferenti alla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) del bilancio, vengono dotate di ulteriori risorse - pari ad oltre 4 milioni complessivi nel 2022, a cui si aggiungono 670.000 euro nel 2023 e 550.000 euro nel 2024 - rispetto a quelle previste nel testo iniziale del progetto di legge.

In tal modo garantendo al settore la stessa dotazione finanziaria messa a disposizione dalla legge di bilancio 2021.

Dopo esauriente dibattito, i consiglieri della Prima Commissione hanno espresso all'unanimità voto favorevole sull'emendamento in questione.

Quanto infine alle risorse finalizzate alla copertura di nuove leggi regionali di iniziativa del Consiglio, il progetto di bilancio per il triennio 2022-2024, comprensivo delle variazioni apportate dall'emendamento di cui si è detto, si attesta sull'importo previsto un anno fa per il fondo speciale di parte capitale (1 milione per ogni esercizio del triennio 2022-2024) e su un importo leggermente inferiore per quello di parte corrente (circa 1 milione nel 2022, 730.000 nel 2022 e 850.000 nel 2023).

In chiusura va detto che, nonostante il quadro di incertezza e le gravi difficoltà da fronteggiare a causa della crisi sanitaria ed economico-sociale conseguente all'emergenza Covid-19, per il dodicesimo anno consecutivo la Regione Veneto non impone ai suoi cittadini alcun incremento fiscale, decidendo in sostanza di non applicare per un miliardo e 180 milioni di euro all'anno quei possibili incrementi che la normativa vigente consentirebbe.

Il bilancio conferma poi, ma non secondariamente, di essere credibile, in quanto oltre alle spese obbligatorie per il funzionamento della sanità e dell'intero ente, garantisce la copertura di tutte le poste strategiche su cui la Regione ha assunto precisi impegni. È, infine, un bilancio sobrio ed allineato alla programmazione regionale e al programma di governo 2020 -2025 del suo Presidente.

Ricordo infine che quest'Assemblea, oggi convocata per discutere dei tre progetti di legge che compongono la cosiddetta manovra di bilancio, ha concluso i suoi lavori in merito al Documento di economia e finanza regionale 2022-2024 e alla relativa Nota di aggiornamento, contenente le linee programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione, necessarie per conseguire gli obiettivi di sviluppo della Regione.

Iniziamo dunque oggi l'esame del Collegato (pdl 91), della Stabilità (pdl 92) e del Bilancio (pdl 93) - che il decreto legislativo 118/2011 prevede vadano approvati in un'unica sessione - nella consapevolezza del buon lavoro svolto dalle commissioni consiliari e dal proficuo contributo offerto dai citati stakeholders, sia nel corso delle audizioni svolte, sia tramite memorie ed osservazioni scritte trasmesse al Consiglio.

Consultazioni effettuate dalla Prima Commissione consiliare sui tre progetti di legge, oltre che sulla Nota di aggiornamento del DEFR 2022-2024, in data 27 ottobre; a cui sono seguite ulteriori consultazioni mirate effettuate dalla Quinta Commissione (il 28 ottobre) e dalla Sesta Commissione (il 10 novembre).

Per quanto concerne il pdl 93 “Bilancio di previsione 2022-2024”, in data 4 ottobre il Collegio dei revisori dei conti ha espresso parere favorevole.

Tra il 2 e l'11 novembre le commissioni Seconda, Terza, Quarta, Quinta e Sesta hanno espresso i rispettivi pareri alla Prima sui provvedimenti, per gli aspetti di competenza.

In data 10 novembre anche il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso - conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 31/2017 - parere favorevole sui tre progetti di legge, comprensivo di alcune raccomandazioni.

Nella richiamata seduta del 17 novembre, infine, la Prima Commissione ha concluso i propri lavori in ordine ai provvedimenti, approvandoli a maggioranza.

Nel caso del pdl 93, come detto, è stato approvato all'unanimità un emendamento della Giunta regionale finalizzato ad implementare le risorse per le attività culturali venete.

Per il progetto di legge n. 91 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cestaro, Gerolimetto, Sandonà, Villanova), Liga Veneta per Salvini Premier (Cecchetto, Cestari, Corsi, Favero), Veneta Autonomia (Piccinini) e Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza). Si sono astenuti i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Possamai Giacomo).

Per il progetto di legge n. 92 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cestaro, Gerolimetto, Sandonà, Villanova), Liga Veneta per Salvini Premier (Cecchetto, Cestari, Corsi, Favero), Veneta Autonomia (Piccinini) e Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza). Si sono astenuti i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Possamai Giacomo).

Per il progetto di legge n. 93 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cestaro, Gerolimetto, Sandonà, Villanova), Liga Veneta per Salvini Premier (Cecchetto, Cestari, Corsi, Favero), Veneta Autonomia (Piccinini) e Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza). Si sono astenuti i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Possamai Giacomo).”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Vanessa Camani, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il Collegato alla legge di stabilità regionale è il primo documento della programmazione economica e finanziaria in discussione e rappresenta, in particolare, lo strumento attraverso il quale si introducono modifiche od integrazioni a disposizioni legislative regionali che si riflettono direttamente sul bilancio regionale.

Da questo punto di vista, e a maggior ragione in una fase ancora così imprevedibile come quella attuale, è chiaro quanto la programmazione non possa essere ricondotta a mera attività di impiego di risorse od organizzazione di entrate, ma debba invece ricomprendere anche azioni volte alla progettazione delle politiche pubbliche e alle risposte che, attraverso queste politiche, siamo in grado di offrire.

Riuscire ad innovare le politiche regionali guardando alle opportunità che abbiamo a portata di mano e, al contempo, presidiando la frontiera della lotta al Covid credo debba essere la priorità di questa programmazione, in particolar modo del collegato.

Perché se il bilancio rappresenta, in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi fissati nel DEFR, il quadro complessivo delle risorse e degli impieghi per la realizzazione dei programmi e delle attività e la legge di stabilità contiene il quadro di riferimento finanziario, con norme tese a realizzare effetti finanziari, è proprio la legge collegata alla manovra di bilancio che indica (o che dovrebbe indicare) con precisione le modifiche e le integrazioni alle disposizioni regionali in vigore che hanno naturalmente riflessi cogenti sul bilancio. Dunque il collegato è l'occasione per inserire, dentro la programmazione regionale, gli adeguamenti di natura economica alle necessità contingenti.

Proviamo, dunque, a fare alcune valutazioni rispetto a questi adeguamenti, pur sapendo che sono già stati depositati alcuni emendamenti dalla Giunta.

I contenuti proposti in partenza sono certamente condivisibili, seppur con alcune osservazioni oggetto di nostri specifici emendamenti che affronteremo specificatamente nella discussione.

In primo luogo la costituzione della Fondazione “Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità” (articolo 1). È certamente un progetto ambizioso, coerente con le linee strategiche di Agenda 2030 e del Pnrr, che può rappresentare una opportunità importante per Venezia e per il Veneto. Al momento si tratta di un contenitore vuoto, che auspichiamo possa produrre non solo idee ma anche proposte concrete. Naturalmente l'impegno a elaborare proposte sulla sostenibilità non ci esime dall'adottare, oggi, politiche di sostenibilità, cosa su cui, invece, qualche problema e qualche ritardo c'è, su Venezia prima di tutto. Il tema della sostenibilità in questo contesto è strategico da sempre, e non solo per le particolari condizioni ambientali dell'area, penso al tema della laguna e al suo ecosistema naturale eccezionale con un elevato valore paesaggistico e naturalistico, ma soprattutto per come coniugare la sostenibilità ambientale a quella sociale ed economica, questioni che incrociano il tema della crocieristica, del porto, del trasporto pubblico, dell'andamento demografico e abitativo, del turismo. La Legge Speciale va certamente rivista e aggiornata, con una attenzione rinnovata alla salvaguardia del patrimonio architettonico, artistico e ambientale e l'impegno del Governo e del Parlamento sul punto è chiaro. La messa in funzione del Mose grazie ai finanziamenti statali sta consentendo, anche in questi giorni, a Venezia di superare fasi critiche legate all'acqua alta, ma penso che un impegno più incisivo, anche della Regione, sia più che mai necessario. E penso che questo Consiglio debba essere maggiormente coinvolto non solo nella definizione delle procedure per la costituzione del contenitore, ma soprattutto nell'elaborazione dei contenuti. Confido, dunque, che oltre all'inquadramento normativo a questo Consiglio regionale sia data anche la possibilità di presidiare lavori e proposte della Fondazione.

Il secondo tema riguarda le Olimpiadi 2026 e la costituzione della “Fondazione Cortina” (articolo 2) per la promozione e l’organizzazione delle gare di Coppa del mondo di Sci Alpino assegnate al Comune di Cortina e degli altri eventi collegati ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Sul punto ribadiamo la condivisione sull’importanza di questo evento, che incide però in maniera importante sul bilancio regionale. Solo in riferimento alle garanzie prestate dalla Regione a copertura di un eventuale deficit del Comitato Organizzatore, si prevede un accantonamento di oltre 14 milioni annui per le Olimpiadi e di 5,5 milioni per le Paralimpiadi (articolo 3). Ma la sfida va persino oltre gli impegni di bilancio: saper gestire l’organizzazione sportiva, ma anche la realizzazione delle grandi opere connesse (penso in primo luogo alla viabilità) sono obiettivi che richiederanno il massimo impegno. La Regione dovrà dimostrare di saper trasformare questo evento in una occasione di sviluppo strutturale del territorio montano. Perché vi è il rischio che proprio questi eventi si riducano a fatto estemporaneo, più che valorizzare il territorio semplicemente lo utilizzano.

In questo senso vanno alcune valutazioni attorno alla famosa “pista da bob”. Ho ascoltato con attenzione le motivazioni del presidente Zaia sul punto, ne ho colto il senso. Penso però che un supplemento di riflessione vada fatta, perché se mi è chiaro il ragionamento in riferimento all’economicità dell’intervento, mi pare meno chiara la premessa. Sappiamo perfettamente che le Olimpiadi arriveranno a Cortina anche, e soprattutto, per il bob. Lo ha, indirettamente, confermato anche il Presidente qui pochi giorni fa, e questo già la dice lunga su quali e quanti investimenti siano mancati nel tempo rispetto all’offerta sciistica del bellunese. E allora non è poi così sbagliato chiedersi se sia stato giusto partire così, puntare su un dossier fondato già in premessa su un punto critico. Penso sia giusto chiedersi se questo modo di procedere sia corretto, sia serio. Perché ritengo sia evidente che quell’opera, pur necessaria, pure utile per riqualificare l’impianto che già c’è, pure fondamentale per aggiudicarsi la sede olimpica, avrà anche delle ricadute, degli impatti sui territori, oltre che una necessità economica rilevante (4/500 mila euro l’anno) in termini di costi di gestione.

E più in generale non si può registrare il ritardo con cui si sta procedendo nell’organizzazione e nella gestione dell’evento, a partire dalla costituzione della Fondazione, di cui, appunto, all’articolo 2 del Collegato. Sappiamo benissimo che, al netto delle intenzioni, sarà molto complicato che essa sia in grado, ad esempio, di gestire le gare di coppa del mondo del prossimo gennaio. In sostanza, molte speranze attorno alle Olimpiadi, ma ancora molte incognite, che ci preoccupano. Ciò che sappiamo, però, è che almeno tre grandi interventi dovrebbero realizzarsi, grazie alle risorse dello Stato e al volano economico dei giochi olimpici: la Variante di Cortina - 300 milioni già finanziata -, la Variante di Longarone - 270 milioni - e l’intervento sul comprensorio sciistico delle Dolomiti.

Tutte opere importanti ma che dovranno necessariamente misurarsi con il tema della sostenibilità e della tutela ambientale e anche attorno a queste questioni sembra ancora tutto molto confuso e le decisioni certamente lontane da questo consiglio regionale.

Il terzo tema riguarda la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova (articolo 4). Anche in questo caso mi sembra un intervento importante, 300 milioni nel 2024 che, sommati agli altri finanziamenti regionali e statali, contribuiranno al completamento di quest’opera. Il nuovo ospedale di Padova è un intervento atteso da anni, e penso sia un merito anche dell’amministrazione comunale e di Sergio Giordani aver costruito le condizioni affinché dopo anni, appunto, si possa procedere concretamente. Quest’ultimo impegno di risorse regionali, a valere sul 2024 qualora ce ne fosse effettiva necessità, completa la copertura formale del fabbisogno finanziario e ci può far dire che il nuovo ospedale di Padova si farà. Rimane ancora aperto il tema del Giustiniano e delle opere di compensazione previste, ma soprattutto rimane, sullo sfondo, la grande occasione delle risorse del PNRR per l’ambito sanitario.

Le risorse europee non dovrebbero intervenire direttamente sull’edilizia sanitaria, già ampiamente finanziata da risorse nazionali, ma ci sono importanti canali di finanziamento in riferimento alle Università e alla ricerca. Probabilmente su questo si dovrebbe lavorare con attenzione, sebbene nulla di più ci sia dato sapere.

Ma in generale l’occasione per ripensare l’organizzazione dei servizi sanitari a livello regionale è strategica, perché certamente è indispensabile concludere il Nuovo ospedale universitario di Padova, ma, altrettanto necessario è ricalibrare le politiche regionali in ambito sanitario rispetto alla territorialità.

Sappiamo che il Ministero della Salute sta già ragionando sulla ripartizione dei fondi del Pnrr destinati agli interventi a favore del SSN. Circa 3,3 miliardi di euro saranno allocati per la realizzazione, ex novo o attraverso adeguamenti di varia natura, delle strutture necessarie a concretizzare il concetto di sanità di prossimità (ospedali di comunità, case di comunità e residenze sanitarie assistenziali).

Gli Ospedali di comunità, utili per ricoveri brevi e per pazienti malati cronici che necessitano di interventi a bassa intensità di cure, saranno al centro di questa nuova progettazione. Una struttura ogni 50 mila abitanti. Le Case di Comunità, strutture socio-sanitarie di riferimento continuativo per le persone, strutturato attorno alle professionalità dei MMG, dei pediatri, di specialisti e infermieri di comunità, ripropongono il modello di medicina territoriale integrata su cui da tempo chiediamo una inversione di rotta delle politiche regionali.

Se, dunque, è una buona notizia il finanziamento di Padova, credo sia al contempo necessario discutere di come definire, anche partendo dal nuovo ospedale padovano, la proposta regionale per le politiche sanitarie e le sue articolazioni territoriali.

Infine c’è il tema dei fondi europei (articolo 5). Nel collegato c’è la previsione della costituzione dei fondi, uno per parte corrente e uno per parte in conto capitale, destinati al cofinanziamento delle politiche comunitarie. Si tratta di risorse ingenti che impattano, in questa fase, sul bilancio solo sul fronte delle uscite (con gli impegni di spesa) ma che genereranno entrate cospicue al momento dell’approvazione dei documenti di programmazione.

In particolare si tradurranno nel finanziamento di interventi importanti nel campo dello sviluppo economico e della competitività, delle politiche del lavoro e della formazione professionale, nel settore dell’agricoltura e della pesca.

Si tratta di cifre rilevanti. Perché mai come in questa fase è stato rilevante il ruolo e la funzione dell'Europa e del suo bilancio, e non è solo una questione di soldi. Perché le cifre del bilancio europeo, che con la nuova programmazione valgono circa l'1% del PIL complessivo, dicono molto in termini di solidarietà tra gli Stati membri e tra territori, al fine di promuovere gli obiettivi strategici della UE che hanno a che fare con la crescita, la competitività, lo sviluppo tecnologico.

Per ragionare con serietà su cosa aspettarci da queste risorse e quali intendimenti si debbano mettere in campo per renderli realmente efficaci deve essere chiara la premessa che queste risorse sono strumenti finanziari che l'Unione mette a disposizione con lo scopo di ridurre il divario esistente tra i diversi Stati e le diverse regioni, favorendo, appunto, una maggiore coesione sociale ed economica.

Questo passaggio non è banale e molto spesso sembra dimenticato dal legislatore regionale. Lo dico perché è chiaro che se l'obiettivo dell'Europa è la coesione territoriale, anche i progetti connessi alla nuova programmazione comunitaria non possono non tenere in conto quanto la globalizzazione prima e la pandemia poi abbiano influito nell'accrescimento delle diseguaglianze.

L'Ocse stima che tra il 1994 e il 2014 il divario di produttività tra Regioni più avanzate e Regioni più arretrate è aumentato del 56%. Si sono prodotte nuove faglie tra grandi centri urbani e periferie, tra aree rurali e aree urbane, con vantaggi e svantaggi che si distribuiscono tra i cittadini in relazione al livello di ricchezza e di istruzione, all'estrazione sociale e al luogo di residenza.

È quantomai evidente che, in questo quadro, anche la modalità di impiego delle risorse comunitarie non potrà avvenire su "basi ordinarie". Non potrà, cioè, essere normalmente definita. Serve, invece, uno sforzo nuovo ed un impegno rinnovato affinché tali risorse arrivino all'obiettivo della riduzione delle diseguaglianze. Purtroppo oggi non siamo nelle condizioni di entrare nel merito delle destinazioni di queste risorse perché non sono state inserite nel bilancio, ma sappiamo che si tratterà di una dotazione POR FESR e FSE con una allocazione di circa 2 miliardi. Cresce infatti il cofinanziamento regionale (non per scelta ma per obbligo) ma aumenta anche la quota riservata alla nostra regione.

In particolare, l'accordo prevede una allocazione complessiva di finanziamenti al Veneto pari a oltre 2 miliardi di euro, di cui 825 milioni come contributo Ue e un contributo nazionale (Stato e regione) di 1,2 miliardi, da suddividersi tra FESR e FSE. Di queste risorse, la parte più significativa dovrà essere utilizzata per lo sviluppo economico digitale e per la riconversione ecologica, con un obiettivo strategico nelle azioni per il clima.

Questi sono in sintesi i contenuti di questo pdl 91 "Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2022": Olimpiadi, Fondazione Venezia, Ospedale di Padova e fondi europei. Nulla di sbagliato, ma neppure nulla di nuovo. Molti contenitori e pochi, davvero pochi, contenuti. E a noi sembra davvero troppo poco: visto il contesto, viste le necessità, uno sforzo in più poteva essere fatto. Abbiamo presentato, anche in questo caso, un'ampia manovra emendativa che va esattamente in questa direzione, cioè provare a costruire degli strumenti nuovi per affrontare emergenze inedite, cercare di inserire nella programmazione regionale delle politiche pubbliche che non siano la ripetizione di quelle degli anni precedenti e che cerchino di mettere nel mirino ciò che è emerso essere necessario e urgente."

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 3

- La rubrica e il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 44/2019, come modificati dalla presente legge, sono i seguenti:

"Art. 3 - Concorso della Regione del Veneto alla copertura dell'eventuale deficit del Comitato Organizzatore (OCOG) e modalità di formalizzazione degli accordi e intese, nonché concorso al finanziamento dei Giochi Paralimpici invernali Milano Cortina 2026.

1. La Regione del Veneto, sulla base delle garanzie prestate in fase di candidatura, concorre al finanziamento dei Giochi Paralimpici invernali Milano Cortina 2026, nonché alla copertura dell'eventuale deficit del Comitato Organizzatore (OCOG), secondo un piano di riparto della relativa spesa, da definirsi mediante specifici accordi tra gli enti interessati, sulla base del criterio della localizzazione delle discipline olimpiche utilizzato per il riparto delle spese di candidatura.

2. Fermi gli accordi e le intese stipulati nella fase di candidatura, gli accordi e le intese da porre in essere tra gli enti interessati secondo quanto previsto dagli articoli da 1 a 3 della presente legge sono formalizzati sulla base di provvedimenti della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, e devono prevedere forme di garanzia dirette a tenere indenni gli amministratori da pretese patrimoniali avanzate nei loro confronti, anche in conseguenza delle garanzie prestate in fase di candidatura, per la partecipazione della Regione al Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG) e all'Agenzia di Progettazione Olimpica, ivi compresa l'ipotesi dell'eventuale deficit del Comitato Organizzatore (OCOG) per il quale la Regione del Veneto concorre alla relativa copertura ai sensi e nei limiti previsti dal presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 14.210.261,56 per ciascun esercizio 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri Fondi", Titolo 1 "Spesa corrente" del bilancio di previsione 2020-2022."

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 24 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

"Art. 24 - Cofinanziamento regionale.

1. Nel bilancio di previsione sono individuati, in apposite unità previsionali di base, uno o più stanziamenti non utilizzabili per imputazione diretta di spese e destinati al cofinanziamento delle attività che realizzano le politiche comunitarie finanziate con risorse dell'Unione europea e dello Stato.

2. La Giunta regionale utilizza gli stanziamenti di cui al comma 1 per l'iscrizione in unità previsionali di base esistenti o in nuove unità previsionali di base delle quote di cofinanziamento regionale assegnate alle specifiche attività.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per il cofinanziamento regionale delle attività che derivano da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

4. omissis.”.

- Il testo dell'art. 51 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente:

“Art. 51 Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.

2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

- a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
- b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
- c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
- d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
- e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;
- f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);
- g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;

g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.

4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reinscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti. Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento.

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);
- b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
- d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;
- e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
- f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
- h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.”.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 30 della legge regionale n. 47/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 30 - Indennità e rimborso spese.

1. *Ai componenti del Collegio spetta un'indennità determinata in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dell'ente locale ricompreso nel territorio della Regione del Veneto di più elevata fascia demografica, comprensivo della maggiorazione prevista, sempre secondo la disciplina statale, per gli enti locali la cui spesa corrente e per investimenti pro-capite risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica. Al Presidente spetta una maggiorazione del 50 per cento calcolata sull'importo determinato con le modalità di cui al periodo precedente. Gli importi si intendono al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali.*

2. Qualora al Collegio dei revisori sia richiesto di svolgere le funzioni di organo di revisione contabile per il bilancio del Consiglio regionale, il compenso di cui al comma 1 è elevato al 25 per cento.

3. Qualora al Collegio dei revisori dei conti siano attribuite le funzioni di organo di revisione contabile della Gestione Sanitaria Accentrata, il compenso di cui al comma 1 è elevato al 30 per cento.

4. *A ciascun componente del Collegio, residente fuori del Comune di Venezia, spetta il rimborso delle spese di viaggio per vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate. Tale importo annuo non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi.”.*

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 14/2017 è il seguente:

“Art. 8 - Interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente.

1. Al fine di evitare il consumo di suolo e favorire la riqualificazione, il recupero e il riuso dell'edificato esistente, il comune può consentire l'uso temporaneo di volumi dismessi o inutilizzati ubicati in zona diversa da quella agricola, con esclusione di ogni uso ricettivo.

2. I progetti di riuso mirano preferibilmente a sviluppare l'interazione tra la creatività, l'innovazione, la formazione e la produzione culturale in tutte le sue forme, creando opportunità di impresa e di occupazione, start up. In particolare sono considerate funzioni prioritarie per il riuso:

- a) il lavoro di prossimità: artigianato di servizio all'impresa e alle persone, negozi temporanei, mercatini temporanei, servizi alla persona;
- b) la creatività e la cultura: esposizioni temporanee, mostre, eventi, teatri, laboratori didattici;
- c) il gioco e il movimento: parchi gioco diffusi, attrezzature sportive autogestite, campi da gioco;
- d) le nature urbane: orti sociali di prossimità, giardinaggio urbano collettivo, parchi urbani.

3. Il riuso temporaneo è consentito anche nel caso in cui l'uso richiesto sia diverso dal precedente o da quello previsto dallo strumento urbanistico, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, prorogabili di altri due, dalla data di agibilità degli immobili oggetto di intervento.

4. Il comune, a seguito di specifica proposta da parte dei proprietari o dei soggetti aventi titolo, può autorizzare l'uso temporaneo di singoli immobili, stabilendo con apposita deliberazione:

- a) il nuovo utilizzo ammesso, nel rispetto delle normative in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, di tutela della salute e della incolumità pubblica e delle norme igienico sanitarie e dell'ordine pubblico;
- b) gli utilizzi e le modalità d'uso vietate e quelle che possono creare situazioni di conflitto, tensione o pericolo sociale, o arrecare disturbo agli insediamenti circostanti; la violazione del divieto di tali utilizzi e modalità comporta la immediata sospensione della autorizzazione;
- c) il termine per l'utilizzo temporaneo, che non può in ogni caso essere complessivamente superiore a cinque anni.

5. Il comune autorizza il riuso temporaneo previa presentazione di un progetto di riuso e la sottoscrizione di una convenzione approvata dal Consiglio comunale nella quale sono precisati:

- a) le condizioni per il rilascio degli immobili alla scadenza del termine fissato per l'utilizzo temporaneo;
- b) le sanzioni a carico dei soggetti inadempienti;
- c) le eventuali misure di incentivazione, comprese quelle di natura contributiva, nel caso di immobili privati messi a disposizione del comune;

- d) le dotazioni territoriali e infrastrutturali minime necessarie e funzionali all'uso temporaneo ammesso, con particolare riferimento all'accesso viabilistico e ai parcheggi;
 - e) le altre condizioni e modalità necessarie a garantire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.
6. I comuni pubblicano nel sito internet del comune l'elenco dei "Luoghi del Riuso", in cui sono riportate le aree e i volumi autorizzati al riuso temporaneo, con i progetti di riuso e le relative convenzioni, e lo trasmettono alla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno."

Note all'articolo 14

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 13 - Piano regionale del trasporto pubblico locale.

1. La Regione redige il Piano regionale del trasporto pubblico locale in coerenza con gli indirizzi del Piano regionale dei trasporti allo scopo di garantire un efficace uso delle risorse erogate per il trasporto pubblico locale e un'efficiente organizzazione dei relativi servizi, e al fine di:

- a) fornire una organizzazione regionale del trasporto pubblico locale finalizzata a realizzare sull'intera rete condizioni di accessibilità, economicità, sicurezza, qualità e ridotto impatto ambientale;
- b) assicurare nell'azione amministrativa la coerenza tra gli interventi a breve termine e gli obiettivi di medio e lungo termine;
- c) garantire il coordinamento di tutti i livelli di pianificazione dei trasporti, con particolare riferimento ai Piani di bacino e ai Piani del trasporto pubblico urbano dei comuni;
- d) disporre che l'attività del settore trasporto pubblico locale sia prioritariamente orientata a raggiungere risultati di maggiore integrazione tra le diverse modalità di trasporto, sia pubbliche che private, di decongestionamento del traffico nelle aree critiche, di riduzione dei tempi di percorrenza, di abbattimento dell'inquinamento ambientale, di riduzione delle sovrapposizioni.

d bis) promuovere le iniziative degli affidatari dei servizi finalizzate all'implementazione congiunta, anche tra diversi bacini, di sistemi tariffari integrati, anche mediante piattaforme M.a.a.S. (Mobility as a Service)."

- Il testo dell'art. 47 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 47 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione di un Fondo regionale trasporti, alimentato con le risorse finanziarie trasferite ai sensi degli articoli 12 e 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e con risorse proprie della Regione.

2. Il Fondo regionale trasporti evidenzia separatamente, per ogni modalità di trasporto, le risorse destinate al finanziamento dei servizi e quelle destinate al finanziamento degli investimenti.

3. Relativamente al finanziamento dei servizi ed all'espletamento delle relative funzioni strumentali, il Fondo si articola nei seguenti capitoli di spesa concernenti:

- a) interventi per far fronte agli oneri derivanti dall'effettuazione dei servizi ferroviari di cui all'articolo 28 della presente legge e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, agli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali attribuite alla Regione ai sensi del comma 1, lettera l), dell'articolo 7 e agli oneri derivanti da provvedimenti finalizzati al monitoraggio della mobilità, al miglioramento dei livelli d'inquinamento e congestione, alla ottimizzazione dell'integrazione modale e tariffaria ai sensi del comma 2, lettere c) ed h), dell'articolo 1;
- b) interventi per far fronte agli oneri derivanti dall'effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari di cui agli articoli 20 e 32, agli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali attribuite alla Regione ai sensi del comma 1 ter, dell'articolo 22 e del comma 1, lettere l) e n), dell'articolo 7 e agli oneri derivanti da provvedimenti finalizzati al monitoraggio della mobilità, al miglioramento dei livelli d'inquinamento e congestione, alla ottimizzazione dell'integrazione modale e tariffaria ai sensi del comma 2, lettere c) ed h), dell'articolo 1;
- c) interventi per far fronte agli oneri derivanti dall'effettuazione dei servizi lacuali di cui all'articolo 29, agli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali attribuiti alla Regione ai sensi del comma 1, lettera l), dell'articolo 7 e agli oneri derivanti da provvedimenti finalizzati al monitoraggio della mobilità, al miglioramento dei livelli d'inquinamento e congestione, alla ottimizzazione dell'integrazione modale e tariffaria ai sensi del comma 2, lettere c) ed h), dell'articolo 1.
- d) interventi per far fronte al ripristino dei servizi di trasporto pubblico locale interrotti a causa di pubbliche calamità o a causa di forza maggiore, ai sensi dell' articolo 35;
- e) interventi per l'adeguamento del fondo di buonuscita per i dipendenti da aziende di trasporto pubblico locale, di cui all' articolo 46;
- f) interventi per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale, ai sensi dell' articolo 49, comma 1;
- g) interventi per far fronte agli oneri sostenuti dagli enti locali a seguito della delega delle funzioni di cui agli articoli 8, 9 e 10.

4. Relativamente al finanziamento degli investimenti, il Fondo si articola nei seguenti capitoli di spesa concernenti:

- a) interventi per far fronte agli oneri relativi agli investimenti per impianti fissi, beni strumentali e materiale rotabile della rete dei servizi ferroviari;
- b) interventi per far fronte agli oneri relativi agli investimenti per impianti fissi, beni strumentali e materiale rotabile della rete dei servizi minimi automobilistici e lagunari di cui agli articoli 17 e 18;
- c) interventi per far fronte agli oneri relativi agli investimenti per impianti fissi, beni strumentali e materiale rotabile della rete dei servizi lacuali di cui all' articolo 29;
- d) interventi per far fronte agli oneri relativi agli investimenti per impianti fissi, beni strumentali e materiale rotabile da destinare ai servizi di trasporto pubblico locale automobilistici e lagunari ai sensi del titolo V della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 .

d bis) interventi finalizzati a promuovere e realizzare le iniziative di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d bis).

5. Per l'anno 1998 si fa fronte agli oneri di cui al comma 3, lettere d), e), f), utilizzando le somme già stanziare rispettivamente ai capitoli di spesa nn. 45740, 45760 e 45772.

6. Per gli oneri di cui alla lettera g) del comma 3 si fa riferimento, per le spese derivanti dalla delega di funzioni agli enti locali, alle somme già stanziare sul capitolo n. 4100 nonché alla partita n. 1 "Fondo regionale per le funzioni delegate" del Fondo globale spese correnti (capitolo n. 80210), in ragione di lire 200.000.000.

7. Per gli oneri di cui al comma 4, lettera d) si fa riferimento alle somme già stanziare ai capitoli nn. 45775, 45777 e 45789.

8. Per gli esercizi successivi, la spesa occorrente per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sarà determinata con la legge di approvazione del bilancio, fermo restando che il finanziamento degli interventi di cui al comma 3, lettere a) e c) e al comma 4, lettere a) e c) è subordinato all'effettivo trasferimento delle risorse previste dagli articoli 12 e 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422."

4. Strutture di riferimento

Art. 1 - Direzione ricerca, innovazione ed energia

Art. 2 - Direzione turismo

Artt. 3, 9, 10 - Direzione enti locali, procedimenti elettorali e grandi eventi

Art. 4 - Direzione edilizia ospedaliera a finalità collettiva

Art. 5 - Segreteria generale della programmazione

Art. 6 - Direzione agroalimentare

Art. 7 - Direzione prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria

Art. 8 - Direzione bilancio e ragioneria

Art. 11 - Direzione comunicazione e informazione

Art. 12 - Direzione agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria

Art. 13 - Direzione pianificazione territoriale

Artt. 14, 16 - Direzione infrastrutture e trasporti

Art. 15 - Direzione ADG Fears bonifica e irrigazione